

# LO SAI CHE...?

## Provvidenze economiche per invalidi civili, ciechi civili e sordi: importi e limiti reddituali per il 2012

Ogni anno vengono ridefiniti, collegandoli agli indicatori dell'inflazione e del costo della vita, gli importi delle pensioni, assegni e indennità che vengono erogati agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordi e i relativi limiti reddituali previsti per alcune provvidenze economiche.

Nella tabella che segue riportiamo gli importi in euro, comparati con quelli del 2011.

| <b>Tipo di provvidenza</b>                       | <b>Importo</b> | <b>Limite di reddito</b> |             |
|--|----------------|--------------------------|-------------|
|  | <b>2011</b>    | <b>2012</b>              | <b>2011</b> |
| Pensione ciechi civili assoluti                  | 282,02         | 289,36                   | 15.305,79   |
| Pensione ciechi civili assoluti (se ricoverati)  | 260,78         | 267,57                   | 15.305,79   |
| Pensione ciechi civili parziali                  | 260,78         | 267,57                   | 15.305,79   |
| Pensione invalidi civili totali                  | 260,78         | 267,57                   | 15.305,79   |
| Pensione sordi                                   | 260,78         | 267,57                   | 15.305,79   |
| Assegno mensile invalidi civili parziali         | 260,78         | 267,57                   | 4.479,54    |
| Indennità mensile frequenza minori               | 260,78         | 267,57                   | 4.479,54    |
| Indennità accompagnamento ciechi civili assoluti | 807,35         | 827,05                   | Nessuno     |
| Indennità accompagnamento invalidi civili totali | 487,39         | 492,97                   | Nessuno     |
| Indennità comunicazione sordi                    | 243,1          | 245,63                   | Nessuno     |
| Indennità speciale ciechi ventesimisti           | 189,63         | 193,26                   | Nessuno     |
| Lavoratori con drepnanocitosi o talassemia major | 468,35         | 480,53                   | Nessuno     |

CONSORZIO MONVISO SOLIDALE  
COORDINAMENTO GENITORI HANDICAP

# LO SAI CHE...?



Si ricorda che gli **SPORTELLI INFORMAHANDICAP** sono aperti:

### SAVIGLIANO

**GARESIO MARTINA**

- Corso Roma 113  
telefono 0172/710811

e-mail [martina.garesio@monviso.it](mailto:martina.garesio@monviso.it)  
giovedì dalle 10,00 alle 12,00


La verità non ci renderà liberi, ma la giustizia sì

### FOSSANO

**ROSSO SONJA**

- Corso Trento 4  
telefono 0172/698412

e-mail [sonja.rosso@monviso.it](mailto:sonja.rosso@monviso.it)  
lunedì dalle 14,00 alle 17,00  
Martedì dalle 10,00 alle 12,30  
Venerdì dalle 10,00 alle 12,30



### SALUZZO

- Via Vittime di Brescia  
telefono 0175/210711

garantisce contatto telefonico con le sedi di Fossano e Savigliano, tramite l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP)

# 02/2012

# LO SAI CHE...?

L'ASSISTENZA AL FAMILIARE DISABILE IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ.

Pertanto a partire dal 01/01/2012, la presentazione delle domande di congedo straordinario dovrà essere effettuata esclusivamente in modalità telematica, attraverso uno dei seguenti tre canali:

- **WEB:** servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell'Istituto - servizio di "Invio OnLine di Domande di Prestazioni a Sostegno del Reddito";
- **Patronati:** attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi;
- **Contact Center Multicanale:** attraverso il numero verde 803164.



## Ma cosa sono i congedi biennali retribuiti?



I congedi retribuiti biennali sono definiti inizialmente dalla Legge 388/2000 (articolo 80, comma 2, poi ripreso dall'articolo 42, comma 5 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151) che ha integrato le disposizioni previste dalla Legge 53/2000 introducendo l'opportunità, per i genitori di persone con handicap grave, di usufruire di due anni di congedo retribuito (CONGEDO DI DUE ANNI NELLA VITA DELLA PERSONA DISABILE).

Medesima opportunità veniva offerta ai lavoratori conviventi con il fratello o sorella con handicap grave a condizione che entrambi i genitori fossero "scomparsi". Successivamente, la Corte Costituzionale ha riconosciuto varie eccezioni di legittimità costituzionale che hanno ampliato la platea degli aventi diritto.

Da ultimo, tuttavia, il Decreto Legislativo del 18 luglio 2011, n. 119 ha profondamente rivisto la disciplina dei congedi retribuiti di ventiquattro mesi, in particolare per quanto riguarda gli aventi diritto e le modalità di accesso all'agevolazione.

# LE BREVI DI

# LO SAI CHE...?

## • JOËLETTE

Una speciale carrozzella da montagna che permette a chi ha difficoltà motorie di salire strade sterminate e mulattiere o di partecipare ad attività di animazione.

Questo formidabile mezzo di trasporto si chiama **joëlette** dal nome di **Joël Claudel**, alpinista francese, che l'ha ideata per potere continuare a portare suo nipote in montagna in seguito ad una miopia.

Il Parco delle Marittime metterà questa prima joëlette a disposizione di privati e associazioni presso il Centro di visita delle Terme di Valdieri per uscite nel giardino botanico Valderia e nel Vallone di Valasco.



La joëlette, presentata a rappresentanti di associazioni ed enti che si occupano di diversamente abili, accompagnatori naturalistici e guardiaparco è stata collaudata in agosto sul percorso Terme-Piano del Valasco. Per informazioni: tel. (0039) 0171 97397, 0171 97208 – Parco Alpi Marittime

## • ON LINE LA GUIDA FIA PER TURISTI CON DISABILITÀ

La **Federazione Internazionale dell'Automobile** propone una guida utile per tutti i viaggiatori con disabilità che vogliono muoversi in auto sul territorio internazionale. Una buona quantità di indirizzi per informare e fare chiarezza sulle modalità di utilizzo del contrassegno/permesso disabili nei diversi paesi del mondo. Il contrassegno disabili, infatti, permette ai veicoli a servizio delle persone con disabilità la circolazione in zone a traffico limitato e il parcheggio negli appositi spazi riservati ma non è ancora un sistema unico e uniformato in tutto il mondo. Ogni paese ha procedure e limitazioni specifiche che spesso possono determinare multe e seccature ai turisti con disabilità ... finalmente un sito internet http://www.fiidisabledtravellers.com/ a disposizione di tutti i turisti con disabilità che, prima del viaggio, vogliono informazioni e dettagli su come muoversi. Il sito raccoglie informazioni su tutto il mondo e permette la consultazione tramite il paese e la destinazione scelta.

Gran parte delle **informazioni** presenti sono state **fornite dagli automobile Clubs affiliati alla FIA e da esperti governativi**; inoltre, per verificare le informazioni sono state esaminate le normative vigenti nei diversi paesi. Il sito è indubbiamente un buon punto di partenza per tutti i viaggiatori che si vogliono muovere in auto in un paese straniero. I curatori precisano che nonostante il grande impegno profuso, la guida potrebbe contenere errori o essere incompleta in alcune parti. Tutti coloro che sono a conoscenza di informazioni e dettagli utili a migliorare il sito possono contattare gli autori all'indirizzo fiaguide@fiabussels.com

# LO SA CHE...?

È tempo di organizzare le vacanze, quindi ti interesserà sapere che esistono delle tessere per viaggiare gratuitamente in treno

**La CARTA BLU** viene rilasciata dalle Ferrovie dello Stato e va richiesta alle Stazioni ferroviarie maggiori

Ne Hanno DIRITTO coloro che sono in possesso del verbale d'invalidità - CON RICONOSCIMENTO DELL'INVALIDITÀ DEL 100% + ACCOMPAGNAMENTO.

Ha validità su tutto il territorio nazionale e ha una durata di 5 anni, se l'utente viaggia da solo non ha diritto ad usufruire della carta (questa è legata all'accompagnatore), la stazione ferroviaria offre il servizio di accompagnamento e di ancoraggio della carrozzina sul vagone. La richiesta di tali servizi va inoltrata alla stazione con almeno 3 giorni di anticipo.

Telefoni utili 892021 Ferrovie dello Stato – 011-6690447 Rif. per Carta Blu

LA TESSERA PERMETTE ALLA PERSONA DISABILE E AL SUO ACCOMPAGNATORE, DI VIAGGIARE SUL TERRITORIO NAZIONALE CON UN SOLO BIGLIETTO FERROVIARIO



**La CARTA GIALLA** viene rilasciata dalla Regione, va richiesta alla Provincia - ufficio trasporti - c.so Nizza Cuneo, oppure si possono scaricare dal sito della provincia, i modelli di domanda.

Ne hanno DIRITTO coloro che sono in possesso di UN'INVALIDITÀ PARI O SUPERIORE AL 67%.

La DOCUMENTAZIONE da presentare è la seguente: documento d'identità non scaduto e certificato d'invalidità. Ha validità sugli autobus urbani e extraurbani, sui treni Regionali del Piemonte, e sulla metropolitana di Torino. **NO su Intercity**.

La tessera è Gratuita. Telefoni utili 0171-445111 uff. Trasporti della Provincia. **Ultimamente la tessera di libera circolazione è utilizzabile anche per viaggiare gratuitamente fino ad Aosta, in modo del tutto analogo a quanto già accade per le regioni Liguria e Lombardia. Per proseguire oltre il capoluogo occorre pagare la differenza; così come occorre acquistare i titoli di viaggio per circolare sui mezzi pubblici cittadini della località di destinazione in territorio aostano**

## Gli aventi diritto

Il Decreto Legislativo 119/2011, pur confermando i beneficiari potenziali (coniuge, genitori, figli, fratelli e sorelle) previsti dalla normativa e dalla giurisprudenza precedente, fissa condizioni diverse di priorità nell'accesso ai congedi. L'ordine di priorità è: coniuge, genitori, figli, fratelli e sorelle.

RIMANE FERMA LA CONDIZIONE DELL'ASSENZA di ricovero con le eccezioni che vedremo in seguito. Il **primo beneficiario** è, quindi, il **coniuge convivente** con la persona gravemente disabile. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il **padre o la madre** anche adottivi (anche se non conviventi con il figlio). Da far rilevare che non viene previsto alcun limite di età di chi dovrebbe assistere il disabile.

In caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del «**padre e della madre**» ha diritto a fruire del congedo uno dei **figli conviventi**. Se anche i figli conviventi sono deceduti, mancati o invalidi, il beneficio passa ad uno dei **fratelli o delle sorelle conviventi**. Nella sostanza i congedi non possono essere concessi ai figli nel caso in cui il genitore con handicap grave sia sposato e la moglie dello stesso sia presente non invalida.



La condizione di handicap: anche nel caso della concessione dei congedi retribuiti di due anni, come nel caso dei permessi lavorativi (art. 33, Legge 104/1992), la condizione essenziale è che il disabile sia stato dichiarato persona con handicap in situazione di gravità (articolo 3, comma 3 della Legge 104/1992). Non sono ammesse, a parte per i grandi invalidi di guerra e i soggetti con sindrome di Down, certificazioni di altro genere quali ad esempio il certificato di invalidità totale con diritto all'indennità di accompagnamento o frequenza. **La condizione prioritaria ed essenziale per accedere ai congedi biennali retribuiti è che il disabile non sia ricoverato a tempo pieno.**

Tuttavia il Decreto Legislativo 119/2011, riformulando l'articolo 42 del Decreto Legislativo 151/2001, ha introdotto l'eccezione a questo requisito nel caso in cui la presenza del familiare sia richiesta dalla **struttura sanitaria**. Questa eccezione, consente la concessione dei congedi nei casi di ricovero ospedaliero, momento in cui la persona può necessitare, spesso ancora più del solito, della vicinanza di un parente.

Pur non avendola espressamente previsto il Legislatore, come condizione per la concessione dei congedi, l'**assenza di attività lavorativa** da parte della persona disabile da assistere, è condivisa interpretazione degli istituti previdenziali che i congedi biennali non debbano essere concessi se il disabile sia egli stesso lavoratore.

Come detto il requisito della convivenza è richiesto nel caso il congedo retribuito sia richiesto dal coniuge, dai fratelli, dalle sorelle o dai figli della persona con handicap grave.

L'Inps e DFP con due circolari del 18/07/11 ammettono però un'eccezione alla convivenza se il lavoratore e la persona disabile abitino in due appartamenti differenti nell'ambito dello stesso numero civico, con due interni differenti.

Le due circolari introducono anche una ulteriore eccezione: il requisito della convivenza è soddisfatto anche nei casi in cui sia attestata, mediante la dovuta dichiarazione sostitutiva, la **dimora temporanea**, ossia l'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea previsto all'articolo 32 del DPR n. 223 del 1989 (cioè il cosiddetto "Regolamento anagrafico").

La DICHIAZIONE DI DIMORA TEMPORANEA va presentata in Comune con un'auto dichiarazione dove risulti che il richiedente è di morate con il familiare disabile da più di quattro mesi.

La dimora temporanea non può avere durata superiore ai 12 mesi, altrimenti viene trasformata in residenza.

**Il congedo non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa.**

L'INPS sottolinea che anche in presenza di "pluralità di figli portatori di handicap, [...] non è mai possibile per lo stesso lavoratore fruire del "raddoppio"" dei congedi. Sotto il profilo operativo gli enti previdenziali ammettono il **fractionamento** fino alla giornata intera; non è ammesso il fractionamento ad ore.

La retribuzione

si prevede che durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire **un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione**, con riferimento alle **voci fisse e continuative del trattamento**. Il periodo di congedo è coperto da contribuzione figurativa.

L'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un **importo complessivo** massimo di **euro 44.276,32 annui** per il congedo di durata annuale. L'importo (quello citato è relativo al 2011) viene rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Il datore di lavoro anticipa l'indennità e poi la detrae dalla somma dei contributi previdenziali che normalmente versa all'istituto previdenziale (es. INPS).

**Si precisa che durante la fruizione del congedo retribuito non si maturano ferie, tredicesima mensilità e trattamento di fine rapporto.**

LO SA CHE?

**UN NOSTRO UTENTE CI CHIEDE:  
SULL'INSTALLAZIONE DI UN  
ASCENSORE, ALFINE DELL'ELIMINAZIONE  
DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, VIENE  
CALCOLATA L'IVA AL 4% SOLO SULLA  
MANODOPERA?**

La vigente normativa sull'IVA prevede che scontino un'aliquota agevolata al 4% "le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche". (DPR 26 ottobre 1972 n. 633, punto 41 ter della tabella A - parte II.)

Questo significa che negli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, l'IVA agevolata si applica sia alla manodopera, che ai **prodotti grezzi o finiti** che rientrano nell'intervento. Il tutto rientrerà in un'unica fattura, emessa dall'appaltatore, nella quale è opportuno citare il DPR 26 ottobre 1972 n. 633, punto 41 ter della tabella A - parte II.

Va sottolineato un aspetto particolare. Il Legislatore si riferisce ai soli "contratti d'appalto" - non ha contemplato i "contratti d'opera".

Il contratto d'opera tipico, nell'ambito degli interventi edili, si verifica quando il rapporto non è con un'impresa o una società commerciale (organizzazione complessa), ma con un artigiano o un professionista (con partita IVA, società individuale).

Nel primo caso, **contratti d'appalto** è applicabile l'IVA agevolata (su manodopera, servizi e beni); nel secondo caso, **contratti d'opera**, **l'agevolazione non è applicabile**.

Una ulteriore precisazione riguarda la mera "**cessione dei beni**", cioè dei prodotti - materiali grezzi, semilavorati, finiti - pur necessari per l'eliminazione delle barriere architettoniche.

Nel caso di acquisto diretto di tali prodotti (es. piastrelle per il bagno da ristrutturare, igienici, cemento ecc.), cioè non rientrante all'interno di uno specifico contratto d'appalto, l'Iva agevolata non è prevista a meno che non si

tratti di prodotti finiti espressamente considerati come ausili o di "servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche".

Per questi ultimi, la normativa sull'IVA prevede espressamente l'applicazione dell'aliquota agevolata, a prescindere dalla condizione che l'acquirente sia una persona con disabilità o un suo familiare.

